

Circ. 8 luglio 2004, n. 28/2004.

Art. 30 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi - Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi.

Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VII.

Le circolari n. 85 del 1978, n. 44 del 1990 e n. 132 del 1991 di questo Ministero riguardanti le autorizzazioni alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi metallici fissi, rispettivamente a tubi e giunti, a telai prefabbricati ed a montanti e traversi prefabbricati, hanno fissato via via nel tempo le tolleranze sugli spessori dei tubi.

Considerato che su tale argomento negli ultimi anni sono state introdotte nel sistema normativo italiano norme EN, si ritiene opportuno, su conforme parere del gruppo ponteggi, uniformare dette tolleranze riferendosi a quanto previsto da tali norme ed in particolare alle norme UNI EN 39 ed UNI EN 10219-2, sia per ciò che attiene ai tubi sciolti per ponteggi a tubi e giunti e sia per i tubi utilizzati per ponteggi a telai prefabbricati ed a montanti e traversi prefabbricati, nelle quali la tolleranza in difetto sugli spessori è pari al 10%.

il Direttore Generale

Dott. Paolo Onelli

il Dirigente

Dott.ssa A.M. Faventi